

**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

**PER: Vasta Valeria Angela**, nata a Catania il 1.06.1979 e residente in Giarre (CT) Via Delle Magnolie n. 9/B, C.F. VSTVRN79H41C351P, elett.te domiciliata in Bronte Via Simeto n. 32 presso lo studio dell'Avv. Biagio Longhitano che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, il quale avvocato indica il proprio codice fiscale LNGBGI81A14C351X e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio presso il proprio numero di fax 095693178 o all'indirizzo di posta elettronica certificata biagio.longhitano@pec.ordineavvocaticatania.it;

RICORRENTE

**CONTRO:**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Catania Via Vecchia Ognina n. 149;

**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori n. 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Catania Via Vecchia Ognina n. 149;

**Ufficio Scolastico Regionale di Sicilia, Ambito territoriale per la Provincia di Catania**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Catania, Via N. Coviello n. 15, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Catania Via Vecchia Ognina n. 149.

RESISTENTI

**E NEI CONFRONTI:**

tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento dei 101 Ambiti Territoriali italiani per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso A051,A050,A043, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

POTENZIALI RESISTENTI

**PREMESSO CHE**

- L'odierna ricorrente in data 29.07.2013, ha conseguito titolo abilitante all'insegnamento A051-materie Letterarie e Latino (TFA ordinario), presso l'Università di Messina con votazione 99/100 ( novantanove/ centesimi);
  - Con il D.M. n. 235/2014 e, da ultimo, il D.M. n. 325/2015 venivano aggiornate le Graduatoria ad Esaurimento (inde GAE) per il triennio 2014/2017 che tuttavia non consentivano l'inserimento di nuovi aspiranti ma solo la possibilità di aggiornare, peraltro unicamente per via telematica, il punteggio da parte di chi fosse già inserito.
  - Ciò nonostante la ricorrente, in data 13.08.2015, inoltrava diffida di inserimento in GAE per rappresentare l'interesse all'inserimento nonché il possesso del titolo di abilitazione.
  - la domanda presentata dalla ricorrente in forma di diffida non otteneva risposta in ossequio alla circolare emessa e diffusa dal Miur secondo cui potevano essere inseriti in GAE solo coloro che fossero destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli.
  - L'oggetto principale del ricorso è pertanto quello di accertare il diritto della ricorrente in possesso di titolo abilitante all'insegnamento, ad essere inserita nelle GAE dalle quali si attingono non solo il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato, ma anche i posti disponibili per le supplenze annuali (contratti al 31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (contratti al 30 giugno).
- Col presente atto la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, intende agire per il riconoscimento del diritto ad essere inserita nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, anche per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **A) L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E DI ABILITAZIONE DEI DOCENTI.**

Il reclutamento dei docenti è disciplinato dagli artt. 399 e 401 del Dlg. n. 297/1994 (TU in materia scolastica) così come riformati dalla Legge n. 124/1999.

In particolare, gli articoli appena richiamati prevedono che il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato avviene attingendo dalle Graduatorie di Merito dei concorsi per titoli ed esami, mentre il restante 50 % avviene attingendo dalle Graduatorie Permanenti (GP).

Queste ultime, introdotte dalla Legge n. 124/1999, erano annualmente aggiornabili con nuovi inserimenti da parte dei docenti che nel frattempo avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

Al tempo in cui è entrata in vigore la predetta legge n. 124/1999 il sistema di abilitazione vigente prevedeva la frequentazione delle Scuole di Specializzazione all'insegnamento Secondario (denominate SSIS) introdotte con la Legge n. 341/1990 i

cui corsi di formazione erano attivati dagli Atenei Universitari e duravano circa due anni.

Per accedere ai corsi era necessario superare una dura preselezione, pagare una retta piuttosto elevata, frequentare le lezioni e superare l'esame finale abilitante all'insegnamento a tutti gli effetti.

Con il titolo così conseguito i docenti potevano presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie Permanenti allora in vigore ed aspirare anche per tale via, oltre a quella concorsuale, ad essere assunti a tempo indeterminato.

Con la Legge n. 296/2006 (Fin. 2007) le Graduatorie Permanenti annualmente aggiornabili venivano trasformate in Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per le quali era precluso ogni nuovo inserimento.

In realtà, la asserita chiusura delle predette Graduatorie è più teorica che effettiva.

La stessa Finanziaria del 2007 infatti faceva salvi gli inserimenti in GAE a favore di tutti i docenti che, all'atto della loro chiusura, frequentavano le SSIS ed avrebbero ottenuto il titolo abilitante dopo qualche anno. In altre parole, nonostante la Legge avesse chiuso teoricamente l'ingresso nelle GAE è la Legge stessa a prevedere una (prima) eccezione facendo salve le posizioni dei docenti che avessero iniziato il Corso abilitante prima della trasformazione delle GP.

Ma vi è di più.

Nell'anno accademico 2007/2008 il Miur ha attivato nuovi corsi di formazione tra cui il IX (ed ultimo) ciclo di abilitazione presso le SSIS ancora attive almeno fino alla Legge n. 133/2008 che di lì a poco ne avrebbe previsto la soppressione.

Anche in questo caso il Legislatore, per evitare che l'abilitazione così conseguita non producesse alcun effetto a causa della chiusura delle GAE, interveniva con la Legge n.169/2008 (art. 5 bis) introducendo una seconda eccezione e facendo salvi gli inserimenti nelle GAE dei predetti docenti.

La Legge appena richiamata non solo dimostra che l'inserimento in GAE è consentito anche a tutti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione frequentando corsi attivati dopo la chiusura delle GAE stesse, ma costituisce una abrogazione implicita e/o comunque un superamento della Legge Finanziaria 2007 nella parte in cui fa ritenere che le GAE siano da ritenersi definitivamente chiuse.

A ben guardare infatti, i docenti che la Legge n. 169/2008 tutela, garantendo loro l'ingresso in GAE, sono docenti, al pari dell'odierna ricorrente, che hanno ottenuto il titolo frequentando corsi di abilitazione attivati dopo la trasformazione delle GP in GAE e quindi dopo la loro asserita chiusura.

Quanto detto è altresì acclarato dalla riforma del sistema di abilitazione introdotto con la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ed attuata dal DM n. 249/2010, che ha sostituito le SSIS con gli attuali TFA e PAS.

Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e il Percorso Abilitante Speciale (PAS) sono dunque le nuove modalità di abilitazione all'insegnamento introdotti con decorrenza dal 2011.

Tutti i docenti che oggi intendono abilitarsi devono percorrere uno dei due sistemi formativi frequentando i corsi che sono attivati dagli Atenei Universitari e che, al pari delle sopresse SSIS, richiedono il superamento di una dura preselezione, il pagamento di una retta di circa €2.500,00 e il superamento di un esame finale anch'esso abilitante a tutti gli effetti.

Considerato inoltre che le varie Università hanno attivato i corsi solo in alcune determinate materie, molti docenti hanno dovuto cercare tra le varie università italiane quelle che avevano attivato il corso a cui erano interessati con la conseguenza che molti hanno dovuto iscriversi ad università di altre città sostenendo ulteriori costi per i trasferimenti e pernottamenti.

A ogni buon conto, nessun dubbio sussiste sul fatto che il titolo conseguito dalla ricorrente frequentando i TFA abbia lo stesso valore di quelli conseguiti con il vecchio sistema (SSIS) dai docenti che poi sono stati inseriti in GAE.

Intanto perché la Finanziaria 2008 e il D.M. n. 249/2015 (che hanno sostituito le SSIS con PAS e TFA), non distinguono in alcun modo, e non potrebbero fare altrimenti, tra valore abilitante conseguito con un sistema o con l'altro.

Da quanto rilevato appare evidente che tra il sistema di abilitazione costituito dalle sopresse SSIS ed il nuovo costituito da PAS e TFA non esiste soluzione di continuità e che il titolo di abilitazione acquisito oggi tramite i nuovi percorsi formativi hanno lo stesso valore abilitante del primo.

Quanto detto è di particolare importanza ove solo si consideri che sia la Legge Finanziaria 2007 sia la Legge n. 169/2008 hanno consentito a tutti i docenti abilitati tramite SSIS ad inserirsi nelle GAE anche dopo la chiusura di queste ultime. Facoltà che invece viene negata alla ricorrente dall'art. 9 del DM n. 235/2014 di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017 e dell'art. 4 del recente DM n. 326/2015 che non consentono nuovi inserimenti e che prevedono la presentazione della domanda esclusivamente via WEB tramite il sito istituzionale del Miur che tuttavia, non riconoscendo il valore abilitante del titolo conseguito dalla ricorrente, non consente loro nessun invio.

**B) ILLEGITTIMITA' DEL COMPORTAMENTO DEL MIUR E DEI PROPRI DECRETI.**

1) Dalla ricostruzione appena effettuata emerge chiaramente come il comportamento del Miur che nega con i propri Decreti l'inserimento in GAE all'odierna ricorrente sia del tutto illegittimo in quanto determina una evidente discriminazione tra quest'ultima e i docenti che invece sono stati inseriti in GAE anche dopo la loro chiusura, in virtù di un titolo avente lo stesso valore abilitante.

In particolare è palese la violazione dei principi previsti dagli artt. 3 e 51 della Costituzione che garantiscono il diritto della ricorrente di accedere al Pubblico Impiego a condizioni di eguaglianza e parità.

In altre parole, l'odierna ricorrente che ha con sacrificio conseguito il titolo di abilitazione ha il diritto soggettivo costituzionalmente garantito di poter accedere al P.I. alle stesse condizioni cui possono accedere i docenti che si sono abilitati prima della stessa e ai quali sia la Finanziaria 2007, sia la Legge n. 169/2008 hanno riconosciuto il diritto ad essere inseriti nelle GAE.

Il mancato accesso alle predette Graduatorie determina la illegittima chiusura di uno dei due canali di accesso al P.I. previsto dal T.U. in materia scolastica secondo cui il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato avviene attingendo proprio dalle GAE.

Se a quanto detto aggiungiamo il fatto che l'altro canale di assunzioni costituito dalla partecipazione ai concorsi è in pratica congelato dal Miur che li ha banditi solo nel 1999 e nel 2012, la possibilità concreta di accedere al ruolo da parte della ricorrente è nulla con conseguente condanna ad una condizione di precariato perenne.

Da ciò si comprende bene quindi che il mancato inserimento nelle GAE causa anche la violazione del diritto al lavoro garantito dall'art. 35 della Costituzione posto che le Graduatorie non solo sono condizione per accedere al ruolo, ma anche per ottenere le supplenze annuali e al termine delle attività didattiche.

2) Il diritto rivendicato dalla ricorrente è altresì confermato dalla *ratio* della Fin. 2007 che infatti trasforma le GP in Graduatorie ad esaurimento solo per risolvere il fenomeno del precariato storico, in vista di una riforma del sistema di abilitazione e quindi di accesso al ruolo, che privilegiasse la formazione professionale dei docenti.

Alla pretesa chiusura delle GAE pertanto avrebbe dovuto coerentemente seguire, in ipotesi, la soppressione del canale di assunzioni costituito dalle GAE stesse al fine di realizzare, come peraltro il Miur tenta di fare, le assunzioni a tempo indeterminato solo per via concorsuale.

Se dunque il Legislatore avesse abrogato il T.U. in materia scolastica nella parte in cui prevede che le assunzioni avvengono per il 50% anche attingendo dalle GAE, facendo ovviamente salvi i docenti già inseriti, avrebbe dato il via ad un nuovo sistema di accesso al P.I..

In questo modo i docenti venuti dopo la riforma avrebbero deciso liberamente se iscriversi ai corsi abilitanti non per inserirsi nelle GAE, come è stato loro rappresentato, ma unicamente per migliorarsi professionalmente e per ottenere un punteggio più alto da spendere, eventualmente, in sede concorsuale.

Ma quanto appena descritto non si è in alcun modo verificato ed essendo il canale di assunzioni costituito dalle GAE attualmente in vigore, deve necessariamente essere accessibile a tutti i docenti che si trovano nelle stesse condizioni soggettive e di fatto di chi è stato inserito in passato solo in virtù di un fattore temporale favorevole.

Al riguardo, con sentenza n. 5671/2008 il Consiglio di Stato ha confermato che non devono sussistere differenze tra i docenti precari sulla base del diverso periodo temporale in cui hanno raggiunto ed ottenuto l'abilitazione.

Se dunque, da un lato, il Miur chiede l'abilitazione alla ricorrente al fine di migliorare la propria capacità professionale e poter partecipare alle assunzioni in ruolo, dall'altro deve essere consentito alla stessa di poter accedere ad entrambi i canali di assunzioni previsti per legge (concorso e GAE) onde evitare la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione secondo cui, possono accedere al P.I. tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza e parità di trattamento.

Nel caso che ci occupa, invece, nonostante la ricorrente sia in possesso degli stessi requisiti che hanno consentito l'inserimento di nuovi docenti anche dopo la loro asserita chiusura, è a lei precluso ogni ingresso e quindi la possibilità di accedere al P.I. a condizioni di parità.

3) Anche la Legge n. 169/2008 ci consente di ritenere che la Finanziaria 2007 non abbia voluto chiudere le GAE definitivamente o che comunque tale pretesa chiusura possa ritenersi abrogata e/o superata dalla possibilità di inserirsi in GAE anche da parte dei docenti che si sono abilitati dopo la loro trasformazione.

In ogni caso, anche se così non si ritenesse, non è chi non veda come il diritto in essa previsto possa essere applicato in via analogica anche all'odierna ricorrente in quanto si trova nella medesima situazione sostanziale e di fatto dei docenti cui la legge direttamente si riferiva.

Appare evidente l'illegittimità e la violazione del diritto della ricorrente ancor più laddove si consideri che lo stesso è negato da Decreti Ministeriali che, nella gerarchia delle fonti, occupano un rango certamente inferiore alla Costituzione e alle Leggi sopra richiamate.

4) Il diritto della ricorrente ad essere inserita in GAE è inoltre confermato dalla normativa comunitaria.

In particolare la Direttiva Europea n. 70/99, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, è stata recepita con il Dlg. n. 368/2001, il cui art. 5, comma 4-

quater prevede che *“Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, (...), nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”*.

In altre parole i docenti con almeno sei mesi di servizio, pur avendo diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in virtù delle richiamata disposizione, sono illegittimamente esclusi da ogni assunzione in quanto viene loro precluso l'accesso al canale di assunzioni costituito dalle Graduatorie ad esaurimento.

Ciò comporta una grave violazione dei principi della Direttiva stessa, oltre che delle Legge di recepimento, secondo cui il contratto a tempo indeterminato costituisce la regola mentre quello a tempo determinato l'eccezione.

Inoltre, secondo la Direttiva n. 36/2005, recepita con il Dlg. n. 206/2007, per poter esercitare una professione regolamentata, come quella dei docenti nella Pubblica Istruzione, occorre solo il possesso di una qualifica professionale.

Il fine della Direttiva è quella di consentire l'accesso alle professioni a condizioni di uguaglianza e parità di trattamento, e la libera circolazione dei professionisti all'interno della Comunità stessa.

Ebbene, tale qualifica professionale, di cui è chiaramente in possesso la ricorrente, è unico requisito necessario e sufficiente per poter accedere alla professione e quindi alle GAE.

L'odierna ricorrente pertanto, al pari dei docenti che dopo aver ottenuto una qualifica professionale in un Paese dell'Unione Europea sono stati inseriti in GAE, deve avere la stessa possibilità, in quanto in possesso di idoneo titolo per l'insegnamento.

Se infatti la medesima facesse valere in un Paese dell'Unione il proprio titolo potrebbe tranquillamente accedere alla professione di insegnante che invece, viene paradossalmente negata proprio dallo Stato di appartenenza.

Inoltre, l'art. 3, comma 3 della citata Direttiva, nell'assimilare a *“un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro”*, equipara una esperienza professionale di tre anni ad un titolo formativo abilitante, anch'esso sufficiente a consentire l'accesso al ruolo da parte della ricorrente.

Il DM impugnato invece, nel negare l'accesso al ruolo precludendo l'inserimento in GAE alla ricorrente in possesso dei tre anni di esperienza professionale contrasta ancora una volta con le norme comunitarie e con il principio di uguaglianza dei cui

all'art. 3 della Costituzione, perché determina una evidente discriminazione tra docenti europei e docenti italiani in possesso dei medesimi titoli e requisiti per poter insegnare. La discriminazione è ancor più evidente ove si consideri che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione e/o l'idoneità all'insegnamento all'Esteri, magari anche a seguito di corsi di poche settimane e senza nessuna esperienza all'insegnamento, sono stati inseriti in GAE a pieno titolo con il D.M. n. 572/13 emanato il 27 giugno 2013, e potranno partecipare alle assunzioni anche con requisiti inferiori a quelli posseduti dalla ricorrente che è tenuta fuori dalle GAE.

Ciò che nella specie consente anche di rilevare la violazione del principio di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione perché in questo modo viene così impedita la migliore utilizzazione di un soggetto che ha dimostrato di essere qualificata all'insegnamento più dei colleghi inseriti in GAE, e di possedere quindi i requisiti richiesti dal Miur ma dallo stesso disattesi, per insegnare (TAR Catania, ordin. n. 275/29.06.2005).

Pertanto, una volta accertato che secondo le Direttive citate la ricorrente è in possesso, quantomeno al pari dei docenti abilitatisi all'estero, di valida qualifica professionale o del servizio richiesto avente di per sé valore di titolo abilitante, ne deriva che non può essere ammessa alcuna disparità di trattamento sul piano giuridico tra le due categorie.

Da ciò inevitabilmente discende che la ricorrente, in virtù della tutela che riceve anche a livello comunitario, ha pienamente diritto di essere inserita nelle GAE al fine di poter partecipare, ex artt. 3, 51, 97 Costituzione, alle assunzioni nel P.I. a condizioni di eguaglianza.

Anche la recente giurisprudenza ha riconosciuto il diritto vantato dalla ricorrente.

In particolare si richiama l'Ordinanza cautelare n. 2530 del 10.06.2015, nonché i Decreti Monocratici n. 3421, 3423, 3424, 3426 con i quali il Consiglio di Stato ha disposto l'inserimento con riserva nelle GAE di alcuni docenti abilitati PAS e TFA, sulla motivazione che, avendo superato le prove d'esame dei TFA, hanno conseguito il titolo abilitante per una specifica classe di abilitazione in base al titolo di studio da ciascuno posseduto. Questa Ordinanza sancisce, in maniera inequivoca, il diritto dei Docenti abilitati PAS/TFA all'inserimento nella III fascia delle GAE.

In particolare si richiama l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 5878/2014 che riconosce ai docenti abilitati all'insegnamento nella Scuola di istruzione secondario di primo e secondo grado, che hanno conseguito il titolo con il TFA I° ciclo, il diritto ad essere inseriti nelle GAE.



Si segnala in senso favorevole anche l'Ordinanza del Tribunale di Brindisi del 26.01.2015 che ha equiparato gli abilitati TFA ai vecchi SSIS, stabilendo anche per i primi il diritto all'inserimento nella III fascia delle GAE.

E da ultimo anche la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 581 del 2.11.2015 nella quale viene ordinato l'inserimento nelle Gae di III fascia per il personale docente di scuola superiore di primo e secondo grado abilitato TFA per incarichi a tempo determinato e indeterminato e la partecipazione al piano assunzioni straordinario disciplinato dalla legge 107/2015.

### ***C) Periculum in mora***

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento per cui è causa.

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente e, di conseguenza, al suo corretto posizionamento nelle graduatorie ed alla conseguente immissione in ruolo.

La ragione d'urgenza, infatti, risiede nella recente emanazione da parte del Legislatore della Legge 107/2015, che prevede, tra le altre, un piano straordinario di circa 107 mila assunzioni di precari che comprende anche circa 6.500 vincitori ed idonei dell'ultimo concorso, quello del 2012.

Tutti saranno assunti per settembre prossimo ma solo le prime 52 mila posizioni nelle Gae avranno il diritto di scegliere cattedre vacanti e posti disponibili su turn-over e potranno insegnare fin da subito.

Gli altri 48 mila che appartengono all'organico del potenziamento saranno distribuiti alle regioni per il 90% in base al numero degli studenti e per il 10% in base alla dispersione scolastica, alla presenza di alunni stranieri, di aree interne, isole e montane, a bassa densità demografica.

**Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, impone, altresì, un limite alla reiterazione dei contratti a termine: non potrà andare oltre ai 36 mesi, (che si calcolano a partire dal 1° settembre 2016) anche non continuativi per evitare la creazione di nuovi bacini di precari e rispettare le normative UE.**

Ebbene, tali limiti alla reiterazione dei contratti a termine imposta dalla citata normativa rischierebbe di causare all'odierna ricorrente, un danno ancora maggiore.

**Infatti, l'odierna ricorrente, dopo aver investito tempo e denaro per la propria specializzazione e formazione, rischierebbe di vedersi esclusa definitivamente dal mondo della scuola!!!**

Ma vi è di più.

Con legge del 13 Luglio 2015, n. 107 - “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, entrata in vigore il 16.07.2015 – è stato programmato un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si effettuerà a partire dal settembre 2015/novembre 2015 per coloro che hanno presentato istanza online entro il 14 agosto. La legge, però, riguarda esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, sarà esclusa da tale ultimo e definitivo progetto di assunzione dei docenti precari. E' di tutta evidenza che tale situazione determinerebbe per la stessa un danno grave ed irreparabile facendo venir meno una opportunità unica.

Lo stesso Consiglio di Stato, con sent. n. 3658/2014, ha chiarito che in tali fattispecie il pregiudizio grave ed irreparabile è da rinvenirsi nella condizione di precarietà a cui appartiene il personale docente, per il quale l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce l'estrema possibilità di accedere ad una stabile occupazione.

Si ricorda, altresì, che tali graduatorie hanno valenza triennale (2014/2017) e la ricorrente potrebbe vedersi preclusa ogni possibilità di essere chiamata per supplenze anche temporanee, nonché di accedere a proposte di nomina a ruolo. Ciò determinerebbe un danno certamente economico, che inciderebbe sulla sussistenza per come evidenziato in premessa, oltre che sotto il profilo personale.

Infatti, ove la presente istanza non venisse accolta, alla ricorrente deriverebbe un grave e irreparabile danno dato che le “graduatorie” di cui si discute hanno valenza triennale, per gli aa.ss. 2014/2017, ai fini tanto delle immissioni a ruolo quanto delle supplenze temporanee.

Inoltre, l'inserimento con riserva della ricorrente in dette graduatorie consentirebbe l'inclusione, seppur sempre in via non definitiva, anche nella prima fascia della graduatoria d'Istituto.

In più, si deve considerare che il DDL “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”- Atto Camera n. 2994 all'art. 8, comma 10, prevede la cancellazione definitiva dalle graduatorie ad esaurimento a decorrere dall'a.s. 2015/2016 (il comma, tenuto conto della procedura straordinaria di assunzioni a tempo indeterminato finalizzate a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e della modifica delle modalità di accesso di ruoli del personale docente di cui all'art. 399 del testo Unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, prevede la perdita di efficacia di tutte le graduatorie di merito e ad esaurimento di cui al comma 2, lettere a) e b), per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti

di qualsiasi tipo e durata. Le graduatorie relative al personale docente della scuola dell'infanzia e al personale educativo continuano ad avere efficacia).

Pertanto, il danno è grave ed irreparabile perché il pregiudizio è concreto ed attuale, atteso che il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento va tutelato nell'immediatezza, determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile: la perdita (ulteriore e definitiva) di opportunità della ricorrente di occupazione all'interno della Scuola Statale, con conseguente "condanna" ad una situazione di precariato indefinito, e lo svuotamento totale della propria professionalità.

L'inserimento, infatti, che avvenisse a distanza di anni, nell'attesa della definizione del procedimento ordinario eventualmente instaurato in luogo del presente ricorso cautelare, non ripristinerebbe la ricorrente del vero contenuto del proprio diritto, che è la pretesa ad essere subito inserita nelle graduatorie ad esaurimento per ottenere nomine a tempo indeterminato, violando, altresì, il diritto costituzionalmente garantito (artt. 2 e 4 Cost.) all'avviamento al lavoro di soggetti, come la ricorrente, del tutto idonei all'insegnamento perché forniti del titolo abilitante (id est, diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002), e della professionalità (artt. 2, 3 e 4 Cost.).

A questo riguardo la giurisprudenza è intervenuta in diverse occasioni affermando la necessità di provvedere in via d'urgenza a tutela del diritto dell'occupazione e della professionalità di lavoratori demansionati o licenziati o collocati obbligatoriamente a riposo: "In tema di licenziamento nel rapporto di pubblico impiego, sussiste il requisito del *periculum in mora* necessario ai fini della concessione del provvedimento di urgenza, in tutti i casi in cui all'interruzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione possa verosimilmente conseguire o un obiettivo pregiudizio alla possibilità di rinvenire altra occupazione lavorativa confacente alla propria professionalità al di fuori di tale ambito, nei termini di perdita di chance, ovvero una perdita di quel bagaglio di prestazione lavorativa, impedito dal recesso del datore di lavoro, nel caso di ottenimento della tutela richiesta all'esito del processo di merito (Tribunale di Roma, 2/9/2010)".

In tal senso:

"In caso di licenziamento sussiste il *periculum* grave ed irreparabile, che legittima un provvedimento d'urgenza in base all'art. 700 c.p.c., in quanto il licenziamento lede il diritto al lavoro che ha natura costituzionale e connotati non solo patrimoniali, ma anzitutto di natura personalistica (sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità), morale (in relazione all'offesa alla dignità) e sociale (in relazione all'impoverimento delle relazioni umane) (Tribunale di Ravenna, 12/06/2006)".

In tema, infine, di collocamento a riposo la giurisprudenza ritiene che: “Il collocamento a riposo *de quo* costituirebbe, infatti, anche un grave ed irreparabile pregiudizio sia al percorso professionale della ricorrente, che subirebbe un ingiustificato arresto, sia alla propria immagine e dignità professionale (cfr. in tal senso, Tribunale di Arezzo, ordinanza 1/6/2011, n. 2130/2011)”.

Tali principi devono, a fortiori, ritenersi applicabili alla situazione in esame dove è di fatto impedito alla ricorrente, addirittura, l'avvio al lavoro, vale a dire l'accesso alle GAE.

L'urgenza di ottenere una immediata decisione in tal senso si giustifica, inoltre, alla luce della recente circolare n. 0019621 del 6/7/2015 che, nel rispondere ai quesiti richiesti dagli Uffici Scolastici Regionali a seguito della nota tecnica n. 2198 del 30/6/2015, in un caso simile a quello che ci occupa, relativa alla procedura di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ha previsto, da una parte, l'inserimento nelle predette graduatorie a pieno titolo dei soggetti destinatari di una sentenza ad essi favorevole e con riserva dei soli docenti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di un provvedimento cautelare favorevole; dall'altra, ha stabilito l'esclusione dalle GAE dei soggetti che non possono invocare alcun provvedimento giudiziale ad essi favorevole pur in pendenza di giudizio.

Deriva che un eventuale provvedimento favorevole da parte di Codesto Tribunale adito comporterebbe, infatti, l'inserimento con riserva dell'odierna ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento; la sola pendenza, invece, di un procedimento giurisdizionale (come, nel caso, di instaurazione di una procedura ex art. 414 c.p.c.) non consentirebbe all'istante l'inserimento (neanche con riserva) nelle GAE; il che significa che la ricorrente, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, non potrebbe vantare (ammettendo, per assurdo, che la circolare de qua sia legittima) alcun titolo per entrare nelle graduatorie ad esaurimento, continuando, al contrario, a rimanervi (illegittimamente) esclusa; il che significa, ulteriormente, che la ricorrente, pur avendone diritto, non potrebbe accedere al ruolo nelle istituzioni scolastiche con tutte le garanzie economiche e di stabilità lavorativa che tale posizione implica.

A maggior ragione, l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 700 c.p.c., emerge dal contenuto normativo della riforma scolastica “Buona Scuola”, approvata alla Camera definitivamente in data 9/7/2015, la quale, come illustrato, prevede:

(a) un piano straordinario di assunzioni di (100.000 circa) docenti a tempo indeterminato per l'a.s. 2015/16, rivolto a vincitori ed idonei del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE);

(b) l'indizione, entro il 1° dicembre 2015, di un concorso per l'assunzione di (ulteriori) docenti, cui possono partecipare i soggetti già in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento e che vantino un servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni (art. 1, co. 114);

(c) la soppressione delle graduatorie provinciali ad esaurimento e di merito dei concorsi banditi prima del 2012 al termine delle ordinarie procedure di immissione in ruolo per l'a.s. 2015/2016, propedeutiche all'avvio del piano straordinario;

(d) l'eliminazione della I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, la quale continuerà ad esplicare la propria efficacia limitatamente ai soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a seguito del piano straordinario.

E', pertanto, chiaro che i soggetti, che potranno essere interessati dal piano straordinario di assunzione previsto dalla riforma de qua, saranno solo ed esclusivamente i docenti già inseriti nelle GAE; di conseguenza sussiste, ad avviso di chi scrive, il *periculum in mora* di un danno grave e irreparabile per la ricorrente, la quale, non essendo iscritta nelle graduatorie ad esaurimento, sarà (ancora una volta) esclusa dalle immissioni in ruolo e dalle supplenze, atteso che le stesse GAE perderanno efficacia.

In tal senso si è, di recente, espresso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone, il quale, nel riconoscere la sussistenza del *periculum*, ha richiamato il DDL sulla Buona Scuola, motivando che: "il mancato inserimento dei ricorrenti nella terza fascia delle GAE fin dalla domanda, possedendo gli stessi il titolo abilitante, ha fatto loro perdere la possibilità di assunzione in ruolo in quanto tali graduatorie sono utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato". Il Disegno di Legge di riforma della scuola al co. 2 dell'art. 8 stabilisce proprio che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente.

Esiste quindi un pericolo grave ed irreparabile per i docenti i quali, non vedendosi riconosciuto il diritto all'inserimento nelle GAE della Provincia di Pordenone, non avranno nessuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della scuola appena approvata né a supplenze future in quanto le Graduatorie esistenti con decorrenza dal 1.9.2015 perderanno efficacia. Va ritenuta pertanto la fondatezza delle ragioni espresse dagli odierni ricorrenti (cfr. Tribunale Pordenone, ordinanza 11/6/2015)".

È evidente che alla luce di quanto sopra, verrebbe vanificato in maniera definitiva il diritto dell'istante, la ricorrente sarebbe, infatti, del tutto esclusa dalle graduatorie ad esaurimento e dal c.d. piano straordinario di assunzioni, trovandosi

nell'impossibilità giuridica di essere destinataria di contratti per nomine sia a tempo indeterminato che a tempo determinato nelle Scuole statali.

Un danno di questo genere sarebbe, pertanto, irreparabile, atteso che nessun risarcimento potrebbe mai rimediare al pregiudizio subito dalla ricorrente.

Ed ancora, l'odierna ricorrente, ad oggi in cerca di occupazione, con un marito che ha un lavoro precario, rischierebbe di subire grave nocumento nelle more di un Giudizio ordinario.

Infatti, nelle more di un Giudizio di merito la ricorrente potrebbe subire danni gravi ed irreparabili.

Come è notorio, infatti, i tempi di un giudizio ordinario si aggirano in circa due anni.

Ebbene, in questo lasso di tempo la ricorrente, si vedrebbe superare dai colleghi che, nonostante abbiano un punteggio inferiore rispetto a quello della stessa verrebbero immessi in ruolo prima di questa, per la sola ed unica scriminante di essere inseriti nella GAE.

Ben si intuisce che il rischio che correrebbe la ricorrente è quello di una perdita di chance lavorativa.

Quindi, l'odierna ricorrente, un marito con un lavoro precario e in cerca di occupazione, rischierebbe di vedere andare in fumo anni di sacrifici, solamente per il fatto di non essere stata inserita in GAE tempestivamente.

In ogni caso, non è detto che, al momento dell'emissione dell'ordinanza della causa di merito, la ricorrente possa usufruire dei vantaggi giustamente riconosciuti dal proprio titolo.

Infatti, come già meglio esplicitato *supra*, il nuovo assetto normativo dettato dalla L. 107/2015 prevede l'esaurimento, entro breve termine, delle GAE.

A questo punto è evidente che, l'odierna ricorrente potrebbe ritrovarsi in mano il diritto a essere immessa in una graduatoria che, al momento dell'emissione dell'ordinanza del giudizio di merito, potrebbe non esistere più.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente la sussistenza del requisito del *periculum in mora* e, di conseguenza, l'assoluta legittimità, in punto di diritto, della richiesta avanzata dal ricorrente e volta ad ottenere la indispensabile tutela urgente del proprio diritto che solamente un provvedimento cautelare è in grado di garantire.

Come è noto, la tutela ex art. 700 può essere accordata quando il titolare del diritto vanta un potere immediato, assoluto e precostituito sul diritto minacciato o contestato.

La migliore dottrina in materia ritiene infatti che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *“l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità e che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non*

*proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato”*( Montesano 1955,79).

Ed ancora, l’aggettivo “*imminente*” non è attribuito soltanto di eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di “*pressante*” e “*impellente*”: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio (Tommaso 1988,870).

Orbene, riferendo quanto sopra alla fattispecie concreta che qui ci occupa, è evidente come l’attuale situazione di fatto stia già arrecando un pregiudizio irreparabile alla ricorrente; pregiudizio che, in un prossimo futuro, non potrà che accrescere la devastante portata delle proprie conseguenze.

**Quale**

**pregiudizio maggiore, più devastante o imminente può esservi, con un marito che ha un lavoro precario, rispetto quello di perdere il posto di lavoro, tanto agognato da tempo e che finalmente le spettava di diritto!!!**

A tal riguardo, altra autorevole dottrina ha infatti precisato che “quando l’iter diretto alla produzione dell’evento pregiudizievole sia già iniziato, la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante, in quanto è in atto il processo di realizzazione del fatto dannoso e l’intervento del giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell’iter del impedire, in tutto o in parte il danno irreparabile al diritto” (Arieta 1997, 441).

Da ciò discende che il ricorso alla tutela offerta dall’art.700 c. p. c. è pertanto proficuamente esperibile sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già parzialmente verificatasi e che occorre neutralizzare con urgenza.

Ma v’è di più.

La pressoché univoca corrente giurisprudenziale in materia mai ha dubitato dell’ammissibilità del procedimento ex art. 700 C. p. c. per ottenere la pronuncia di condanna ad un *facere* (Cass. 10544/1993; Cass. Sez. Unite n. 1355/1987; Cass. n. 245/1986 e, da ultimo, ordinanza Trib. Ivrea 12/08/2004).

Alla luce di quanto sopra precisato, apparirà pertanto chiaro ed incontrovertibile come il danno subito dalla ricorrente sia imminente e irreparabile da non consentire di far adeguatamente valere i propri diritti in via ordinaria attendendo la sentenza di merito.

Nella presente situazione, si deve pertanto correttamente ritenere che il “*periculum in mora*” sussiste “*re ipsa*”, dato che in attesa di una decisione del Giudice in via ordinaria, l’odierna ricorrente si vedrebbe preclusa la possibilità di essere destinataria di proposte di nomina in ruolo o di supplenze temporanee.

Tanto determina un pregiudizio professionale e personale, non altrimenti riparabile anche sotto il profilo dell'impossibilità di esprimere e sviluppare la propria professionalità e delle relazioni sociali.

Per tutti i motivi sopra esposti la sig.ra Vasta Valeria Angela, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale del Lavoro adito, voglia così provvedere

### **In via cautelare**

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *periculum in mora*:

A) ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento del ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale Catania, scuola secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso, posti comuni e/o di sostegno, così come richiesto dalla ricorrente in base alla propria materia di insegnamento, domanda e/o istanza di inserimento, valide per gli anni scolastici 2014/2017, ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi, in forma cartacea;

B) ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

C) Comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire l'inserimento di parte ricorrente nelle graduatorie di cui sopra con il corrispettivo punteggio.

Nel merito, previa fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c.

D) Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nelle Graduatoria ad Esaurimento ex D.M. 1° aprile 2014 n. 235, e cioè ad essere inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola di primo e secondo grado della provincia di Catania secondo il punteggio corrispondente.

E) Per l'effetto ordinare al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca in persona del Ministro p.t. e all'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania di inserire la parte ricorrente nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola di primo e secondo grado della provincia di Catania per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto della parte ricorrente e di ogni altro provvedimento



presupposto (D.M. n.235/2014) e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con la norma di legge di rango superiore o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di cui sopra.

F) Condannare in solido tra loro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente *pro tempore* e l'Ufficio Scolastico Regionale di Sicilia, Ambito territoriale per la Provincia di Catania, in persona del Dirigente *pro tempore*, al pagamento di una cifra ritenuta equa dall'Ill.mo Giudicante, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'odierna ricorrente per il mancato inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola di primo e secondo grado della provincia di Catania sin dalla loro istituzione, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, e altresì, per la perdita del ricorrente delle chance lavorative;

G) Condannare la Pubblica Amministrazione resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;

H) In via istruttoria, si chiede che il Giudice adito ordini all'Amministrazione resistente di produrre tutta la documentazione in suo possesso inerente alla posizione lavorativa della ricorrente, nonché quella relativa alle graduatorie del triennio anni scolastici 2001/2014 e del triennio anni scolastici 2014/2017 per i settori: infanzia, primaria della provincia di Catania.

**Si depositano:**

- 1) Copia titolo di abilitazione;
- 2) copia domande/istanze di inserimento Gae;
- 3) copia autocertificazione della situazione reddituale.

Bronte, 28.11.2015

Avv. Biagio Longhitano

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Biagio Longhitano, che rappresenta, assiste e difende la ricorrente come da

procure rilasciate da separati atti e depositate unitamente al ricorso che precede,

premesso

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto all'inserimento nelle vigenti GAE dell'Ambito Territoriale di Catania nelle classi di concorso delle scuole secondarie di primo e secondo grado, posti comuni e/o di sostegno;
- che la Legge n. 107/2015 prevede l'obbligo, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle predette Graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- che ciò comporta che l'aspirante inserita nelle GAE potrà concorrere all'assunzione in tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani e che quindi tutti i docenti già inseriti nelle GAE dei predetti Ambiti Territoriali sono potenziali controinteressati all'inserimento dell'odierna ricorrente in quanto potrebbero dalla medesima essere scavalcati;
- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio anche dal CDS che con decisione n. 106/1990 ha precisato che *"(...) non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]"*;
- che la pubblicazione sulla G.U. è certamente eccessivamente onerosa per la ricorrente;
- che ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello telematico;

- che il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, in alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso sul sito internet;

- che anche i Tribunali Ordinari –Sez. Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“(...) l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria (...)”*.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato

#### **FA ISTANZA**

Affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, ritenuta l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami

Voglia autorizzare

la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani, quali potenziali controinteressati alla domanda, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito web istituzionale del MIUR.

Catania, 28.11.2015.

Avv. Biagio Longhitano

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento per cui è causa.

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente e, di conseguenza, al suo corretto posizionamento nelle graduatorie ed alla conseguente immissione in ruolo.

La ragione d'urgenza, infatti, risiede nella recente emanazione da parte del Legislatore della Legge 107/2015, che prevede, tra le altre, un piano straordinario di circa 107 mila assunzioni di precari che comprende anche circa 6.500 vincitori ed idonei dell'ultimo concorso, quello del 2012.

Tutti saranno assunti per settembre prossimo ma solo le prime 52 mila posizioni nelle Gae avranno il diritto di scegliere cattedre vacanti e posti disponibili su turn-over e potranno insegnare fin da subito.

Gli altri 48 mila che appartengono all'organico del potenziamento saranno distribuiti alle regioni per il 90% in base al numero degli studenti e per il 10% in base alla dispersione scolastica, alla presenza di alunni stranieri, di aree interne, isole e montane, a bassa densità demografica.

Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, impone, altresì, un limite alla reiterazione dei contratti a termine: non potrà andare oltre ai 36 mesi, (che si calcolano a partire dal 1° settembre 2016) anche non continuativi per evitare la creazione di nuovi bacini di precari e rispettare le normative UE.

Per quanto concerne le fasi delle assunzioni così strutturate: i vincitori e gli idonei del concorso del 2012 e gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento sono assunti entro il 15 settembre 2015, nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto; tutti gli altri, vincitori e gli idonei del concorso del 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che non risultano nella prima tranche sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano e nel limite dei posti di potenziamento.

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di partecipare a tutte le complesse fasi del piano di immissione in ruolo.

Il piano di assunzione prevede, inoltre, che a decorrere dal *“1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento perdano efficacia per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”*.

E' dunque evidente che, nel caso in cui non venisse emessa una ordinanza anticipatoria, stante le predette novità normative, la causa non potrà essere mai più

riproposta dalla ricorrente, tenuto anche conto dell'eliminazione delle reclamande graduatorie da parte del legislatore.

Non vi sono, al momento, viste le circostanze, altri strumenti processuali che la ricorrente potrebbe utilizzare, per vedersi riconoscere il proprio diritto: da qui il carattere di urgenza e residualità del presente ricorso.

Vi è inoltre un potenziale rischio di definitiva perdita economica, e prima ancora di chance lavorativa e di successiva progressione della carriera, non altrimenti suscettibile di alcun ristoro. Si è al cospetto di un potenziale rischio di lesione ad un bene giuridico non patrimoniale, come tale non suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario e che integra, a sommosso parere dello scrivente, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

Si rileva da ultimo che, nell'ottica del bilanciamento dell'interesse pubblico l'inserimento e la presenza della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, protegga di più la Pubblica Amministrazione, rispetto all'attuale esclusione dell'istante, considerata l'imminente eliminazione delle Gae.

#### **D) SUI DANNI SUBITI PER L'ILLEGITTIMO COMPORTAMENTO DEL MIUR**

Il comportamento del MIUR che, dunque, vieta alla ricorrente la possibilità di accedere al ruolo negando di fatto la possibilità di entrare nell'unico canale di assunzioni a tempo indeterminato realmente attivo, determina alla ricorrente gravi danni sia di natura patrimoniale sia non patrimoniale.

In effetti, l'ingresso nelle GAE, consentirebbe alla ricorrente di essere assunta a tempo indeterminato posto che il piano di assunzioni di 150.000 unità di cui alla Legge n. 107/2015 già avviato verrà proseguito anche il prossimo anno.

Le immissioni in ruolo infatti avvengono ogni qualvolta il titolare di una cattedra o posto va in pensione o viene meno e si rende necessaria la sua sostituzione con un docente inserito in GAE.

\*\*\*

Alla luce delle superiori considerazioni non è chi non veda la sussistenza del diritto della ricorrente ad accedere in GAE e partecipare alle assunzioni in ruolo.

E' infatti acclarato che

- 1) La Costituzione e la normativa europea garantiscono e tutelano il diritto di accesso al P.I. a tutti i cittadini a condizioni di eguaglianza;
- 2) La Fin. 2007 ha consentito ai docenti che frequentavano il corso abilitante di inserirsi nelle GAE;
- 3) La Legge 169/2008 ha consentito ai docenti abilitati di inserirsi anche dopo la loro pretesa chiusura;

4) la ricorrente si trova nelle stesse condizioni sostanziali e di fatto dei docenti anche comunitari che per contro sono stati inseriti e che oggi vengono assunti in ruolo.

La ricorrente ha pertanto diritto di essere inserita in particolare nella TERZA fascia delle GAE riservata ai docenti che hanno, come l'odierna ricorrente, l'abilitazione all'insegnamento.

In caso contrario, appare evidente che oltre al danno rappresentato dalla mancata possibilità di accedere al ruolo e quindi alla stabilità della propria vita che può derivare solo da un posto di lavoro a tempo indeterminato di cui la ricorrente ha diritto, si aggiungerebbe anche la beffa rappresentata dai costi e sacrifici personali che la medesima ha dovuto sostenere per ottenere una abilitazione richiesta dal Miur per poter essere inserita in GAE e ipoi dallo stesso non riconosciuta valida a tale effetto.

\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa e

domiciliata,

conclude

“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ai sensi degli artt. 409 e ss c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014 invero già annullato, di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017 e del D.M. n. 326 del 03.06.2015 nella parte in cui non consentono alla ricorrente di inserirsi nelle GAE medesime, nonché di ogni ulteriore atto collegato, dipendente e/o comunque connesso alla stessa anche non conosciuto:

**In via cautelare**

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus *boni iuris* e del *periculum in mora*:

1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita a pieno titolo nella III fascia delle GAE definitive dell'USR della Sicilia, Ambito Territoriale di Catania valide per gli anni scolastici 2014/2017, Scuola secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso, posti comuni e/o di sostegno, così come richiesto dalla ricorrente in base alla propria materia di insegnamento, domanda e/o istanza di inserimento, anche da ripresentare, con i punteggi alla stessa spettanti in virtù dei titoli e servizi dalla stessa posseduti al momento dell'inserimento e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute ad adottare tutti i provvedimenti idonei a consentire il predetto inserimento in via definitiva;

2) accertare e dichiarare la responsabilità del MIUR per l'illegittimo comportamento e per l'effetto condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e

non patrimoniali, patiti e *patiendi*, dalla ricorrente anche per perdita di *chanche*, da accertarsi in corso di causa o nella misura che verrà determinata dal Giudice.

**In via subordinata,**

3) nella, denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare il diritto dalla ricorrente al rimborso delle somme e spese sostenute per ottenere il titolo abilitante richiesto dal Miur e dallo stesso non riconosciuto valido per l'inserimento in GAE, e per l'effetto condannare il Miur medesimo al pagamento delle medesime somme nonché del danno non patrimoniale derivante dalla predetta condotta, nella misura da accertarsi in separato giudizio.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio, queste ultime da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.

Ai fini delle disposizioni sul contributo unificato, si dichiara che il valore del presente ricorso è indeterminabile e si dichiara che il presente ricorso è esente in quanto la ricorrente ha dichiarato un reddito inferiore alla soglia di euro 34.107,72, ai sensi dell'art. 37 del DL 6 luglio 2011, n. 98 (Legge 15/7/2011, n. 111) e del DM 2/7/2012, come da autocertificazione che si produce.

**Si depositano:**

- 1) Copia titolo di abilitazione;
- 2) copia domande/istanze di inserimento Gae;
- 3) copia autocertificazione della situazione reddituale.

Bronte, 28.11.2015

Avv. Biagio Longhitano

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Biagio Longhitano, che rappresenta, assiste e difende la ricorrente come da

procure rilasciate da separati atti e depositate unitamente al ricorso che precede,

premesso

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto all'inserimento nelle vigenti GAE dell'Ambito Territoriale di Catania nelle classi di concorso delle scuole secondarie di primo e secondo grado, posti comuni e/o di sostegno;
- che la Legge n. 107/2015 prevede l'obbligo, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle predette Graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- che ciò comporta che l'aspirante inserita nelle GAE potrà concorrere all'assunzione in tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani e che quindi tutti i docenti già inseriti nelle GAE dei predetti Ambiti Territoriali sono potenziali controinteressati all'inserimento dell'odierna ricorrente in quanto potrebbero dalla medesima essere scavalcati;
- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio anche dal CDS che con decisione n. 106/1990 ha precisato che *"(...) non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]"*;
- che la pubblicazione sulla G.U. è certamente eccessivamente onerosa per la ricorrente;
- che ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello telematico;



- che il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, in alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso sul sito internet;

- che anche i Tribunali Ordinari –Sez. Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“(...) l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria (...)”*.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato

#### **FA ISTANZA**

Affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, ritenuta l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami

Voglia autorizzare

la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani, quali potenziali controinteressati alla domanda, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito web istituzionale del MIUR.

Catania, 28.11.2015.

Avv. Biagio Longhitano

